

ATTO N. 735

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 733 del 27.6.2001)*

“Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 4.7.2001*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 5.7.2001

Cod.



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: Spostamento del termine di cui all'art. 1 della L.R. n. 36 del 30.08.2000 in ordine alla gestione liquidatoria del disciolto ESAU.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

27/06/2001

n. 733

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Spostamento del termine di cui all'art. 1 della L.R. n. 36 del 30.08.2000 in ordine alla gestione liquidatoria del disciolto ESAU";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

* ~~Preso atto del parere del Servizio Bilancio in ordine alla copertura finanziaria;~~ ¹⁾

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Spostamento del termine di cui all'art. 1 della L.R. n. 36 del 30.08.2000 in ordine alla gestione liquidatoria del disciolto ESAU" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore all'Agricoltura e Foreste di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di riservarsi di acquisire il parere del Comitato Legislativo ²⁾ prima che il presente atto sia inoltrato al Consiglio regionale; **
- 4) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :

L. B...

IL PRESIDENTE:

Lozzetti

IL RELATORE:

[Signature]

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

Paolo Mancini

* 1) Rigo cancellato. Postilla approvata. *[Signature]*

** 2) "e quello del servizio bilancio." Postilla approvata. *[Signature]*



Perugia, li - 2 LUG. 2001

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

[Signature]

Disegno di legge: "Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".



RELAZIONE

Il termine indicato all'art. 1 della legge regionale n. 36 del 30.08.2000, in ordine alla gestione liquidatoria del disciolto ESAU, è dilazionato al 31 dicembre 2001.

Il lavoro svolto dal commissario liquidatore dell'ex ESAU nell'interesse dell'Amministrazione regionale è stato accurato. Appaiono, tuttavia, non risolti, per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso, pur se avviati a favorevole soluzione, alcuni importanti rapporti che potrebbero apportare ulteriori entrate a favore della Regione. Interrompere bruscamente tali procedure soltanto per la scadenza dell'incarico non sarebbe nell'interesse della Regione.

E' utile, per quest'ultima, la prosecuzione, nel breve periodo sino al 31.12.01, dell'attività svolta dal commissario liquidatore, prima della naturale riconduzione all'ordinaria amministrazione regionale.

E' prevista, altresì, una delega alla Giunta regionale per un'ulteriore proroga di tre mesi, qualora quest'ultima ne ravvisi la necessità al fine di completare la risoluzione di specifici procedimenti liquidatori in corso.

Infine, per la naturale contrazione dei compiti del commissario liquidatore, il compenso da attribuirgli è ridotto al cinquanta per cento dell'appannaggio del Consigliere regionale.

Disegno di legge: "Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".

**Art. 1
(Termine)**

1. Il termine indicato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 30 agosto 2000, n. 36, ai fini del completamento della liquidazione del disciolto Ente di sviluppo agricolo in Umbria, è fissato al 31 dicembre 2001.

2. La Giunta regionale ha facoltà di dilazionare il termine di cui al comma 1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di eventuali procedimenti liquidatori in corso.

**Art. 2
(Compenso del commissario)**

1. Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal 1 luglio 2001, è fissato nella misura del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.





REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Cofeè Turun'
Asciò


Prot. 3767

Perugia 29 GIU. 2001

Al Direttore alle
attività produttive
Dott. Ciro Becchetti
Sede

OGGETTO: Disegno di legge: "Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".

Con riferimento al disegno di legge indicato in oggetto, consegnato "brevi manu" dalla S.V. in data 27/6/2001, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 28 giugno c.m., ha espresso parere favorevole sul testo che si allega in copia, concordato con il rappresentante della Sua Direzione, dr. Adriano Giusti.

Il Presidente
Avv. Marco Rufini


Disegno di legge: "Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".

RELAZIONE

Il termine indicato all'art. 1 della legge regionale n. 36 del 30.08.2000, in ordine alla gestione liquidatoria del disciolto ESAU, è dilazionato al 31 dicembre 2001.

Il lavoro svolto dal commissario liquidatore dell'ex ESAU nell'interesse dell'Amministrazione regionale è stato accurato. Appaiono, tuttavia, non risolti, per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso, pur se avviati a favorevole soluzione, alcuni importanti rapporti che potrebbero apportare ulteriori entrate a favore della Regione. Interrompere bruscamente tali procedure soltanto per la scadenza dell'incarico non sarebbe nell'interesse della Regione.

E' utile, per quest'ultima, la prosecuzione, nel breve periodo sino al 31.12.01, dell'attività svolta dal commissario liquidatore, prima della naturale riconduzione all'ordinaria amministrazione regionale.

E' prevista, altresì, una delega alla Giunta regionale per un'ulteriore proroga di tre mesi, qualora quest'ultima ne ravvisi la necessità al fine di completare la risoluzione di specifici procedimenti liquidatori in corso.

Infine, per la naturale contrazione dei compiti del commissario liquidatore, il compenso da attribuirgli è ridotto al cinquanta per cento dell'appannaggio del Consigliere regionale.

Disegno di legge: "Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU".

Art. 1
(Termine)

1. Il termine indicato dall'art. 1, comma 1 della legge regionale 30 agosto 2000, n. 36, ai fini del completamento della liquidazione del disciolto Ente di sviluppo agricolo in Umbria, è fissato al 31 dicembre 2001.

2. La Giunta regionale ha facoltà di dilazionare il termine di cui al comma 1 per ulteriori tre mesi, al fine di garantire la definizione di eventuali procedimenti liquidatori ancora in corso.

Art. 2
(Compenso del commissario)

1. Il compenso del commissario liquidatore dell'ESAU, a far data dal 1 luglio 2001, è fissato nella misura del cinquanta per cento dell'indennità prevista per il Consigliere regionale.



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

Cod. Fiscale 80000130544

part. IVA 01212870540

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

Prot. N. 18930/v

06100 Perugia.

28 GIU, 2001

OGGETTO: Ddl: "Completamento della gestione liquidatoria del disciolto ESAU", Norma finanziaria.

Al Servizio
Segreteria della Giunta regionale
c.a. Alberto Coscia

c.p.c. Al Servizio
Programmazione forestale
c.a. Adriano Giusti

Si propone di integrare l'articolo 2 ai fini della copertura finanziaria nel modo seguente:

Art. 2

1. Omissis....
2. Gli oneri finanziari di cui al precedente comma sono a carico del bilancio della gestione straordinaria del disciolto ESAU.

Il Responsabile della II Sezione

Stefano Strona